REGIONE PIEMONTE

ATTO 55/2023/XI **DEL 15/12/2023**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 19/2009, articolo 24. Approvazione del Regolamento delle aree protette dell'Appennino Piemontese adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese con deliberazione n. 39 del 11 settembre 2023.

Premesso che:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della* biodiversità), ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione ad Enti strumentali di diritto pubblico;

l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 19/2009 prevede le norme di tutela e salvaguardia vigenti all'interno di tutte le aree naturali protette regionali;

ai sensi dell'articolo 8, comma 7, le norme di tutela e salvaguardia generali possono essere integrate, nei limiti previsti dalla legge, con apposito Regolamento da adottarsi da parte di ogni Ente di gestione al fine di rispettare le caratteristiche di ogni singola area protetta onde assicurarne la fruizione nel rispetto della normativa vigente;

l'articolo 24 della legge regionale 19/2009 prevede che il suddetto Regolamento sia approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di adozione da parte del Consiglio dell'Ente di gestione previo parere della Consulta per la promozione del territorio, nel rispetto dell'art. 18 bis, comma 2 della l.r. 19/2009, e della Comunità delle aree protette ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera c);

preso atto della Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese n. 39 del 11 settembre 2023, trasmessa alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali con nota prot. n. 2381 del 19/09/2023, con cui è stato adottato, da ultimo, ai sensi del suddetto articolo 24, il Regolamento delle Aree protette dell'Appennino Piemontese ed i relativi allegati, dando atto della acquisizione dei citati pareri di legge;

dato atto dell'esito positivo dell'istruttoria sul suddetto Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ente condotta dagli uffici regionali competenti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Regolamento delle aree protette dell'Appennino Piemontese e dei relativi allegati, in ossequio alle previsioni dell'articolo 24 della l.r. 19/2009, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

DECRETA

di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 19/2009, il Regolamento delle aree protette dell'Appennino Piemontese ed i relativi allegati, adottati dal Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino Piemontese con deliberazione n. 39 del 11 settembre 2023, e allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01._Regolamento_fruzione_AAPP_Appennino_piemontese_11092023.pdf 
2. 02._Mezzi_motorizzati_PAVB_art._5.pdf 
3. 03._Mezzi_motorizzati_PNCM_art._5.pdf 
4. 04._EscursionismoPNCM_sentieri_art._7.pdf 
5. 05._EscursionismoPNCM_tende_art._7.pdf 
6. 06._Attivit__ciclistica_PNCM_art._9.pdf 
7. 07._ArrampicataRN_art._10.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Aree Protette
Appennino Piemontese

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE
DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO,
DELLA RISERVA NATURALE DEL NEIRONE E
DEL PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL BORBERA
(Adottato con Deliberazione del Consiglio n. 39 del 11 settembre 2023 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 00 del 00/00/2023)

Art. 1
(Premessa e riferimenti normativi)

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti e le attività svolte all'interno delle Aree naturali protette dell'Appennino Piemontese, integrando i divieti di cui all'art. 8 comma 7 della Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e successive modifiche e integrazioni "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
Le Aree naturali protette gestite dall'Ente sono:
- Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- Riserva naturale del Neirone;
- Parco naturale dell'Alta Val Borbera.

2. Le suddette Aree naturali protette sono gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (di seguito denominato Ente gestore), il cui sito Internet è www.areeprotetteappenninopiemontese.it, al cui interno si possono reperire informazioni e riferimenti utili.
3. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. dal Consiglio dell'Ente gestore, previo parere della Comunità delle aree protette e della Consulta per la promozione del territorio ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2
(Accesso alle Aree naturali protette)

1. L'accesso a piedi è libero per tutti i giorni, senza limiti di orario.
2. Le altre modalità di accesso sono regolamentate di seguito e dalle specifiche norme di settore.
3. I visitatori sono tenuti al rispetto dei diritti di proprietà privata e alle scelte relative all'uso della proprietà pubblica indicate da appositi cartelli apposti dall'Ente gestore nelle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.
4. È vietato l'accesso ai terreni coltivati o ad aree segnalate sottoposte a vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali e i soggetti autorizzati dall'Ente gestore.
5. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o a parti di esso, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, ovvero a seguito di calamità naturali.
6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali, in particolari casi di necessità e urgenza l'Ente gestore può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.

7. Delle limitazioni all’accesso di cui al precedente comma 5 è data in ogni caso adeguata informazione sul sito istituzionale dell’Ente gestore.

Art. 3
(Attività di accompagnamento e di formazione)

1. Tutte le attività di accompagnamento e di formazione sono soggette a comunicazione da inoltrare all'Ente gestore 15 giorni prima della loro effettuazione nella quale deve essere indicata:
a) la finalità dell’escursione (es. attività ricreativa, attività didattica, attività formativa, ecc.);
b) il soggetto, l'ente o l'associazione che organizza l’escursione;
c) il numero di partecipanti;
d) la data e gli orari dell’escursione;
e) il percorso previsto.

Art. 4
(Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)

1. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all’interno delle Aree naturali protette deve fare espressa richiesta di autorizzazione all'Ente gestore e indicare:
a) l’oggetto e le finalità della ricerca;
b) l’Ente per il quale la ricerca è svolta;
c) la sua durata;
d) le aree interessate all’indagine;
e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
f) le apparecchiature e le metodologie che s’intendono impiegare;
g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.
2. In sede di autorizzazione l’Ente gestore può richiedere di ricevere materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall’Ente gestore, con menzione dell’autore, per soli fini interni didattici e documentativi.
3. L'Ente gestore può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni a ricerche autorizzate per quanto concerne i punti c) d) ed e) del precedente comma 1.
4. Copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all’Ente gestore nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all’Ente gestore tutti i dati raccolti durante la ricerca.
5. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall’Ente gestore.
6. All’Ente gestore è riservato il diritto di far stampare il numero di estratti della pubblicazione che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell’autore.
7. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell’Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento allo stesso, a titolo di rimborso spese, di una quota minima stabilita in 50 €/giornata e la messa a disposizione del lavoro svolto, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell’Ente gestore.

Art. 5
(Mezzi motorizzati)

1. L’accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nelle Aree naturali protette sono consentiti solo sulle strade indicate nella cartografia allegata a questo Regolamento.
2. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive, nei terreni agricoli.
3. Ai fini del presente articolo non sono considerati mezzi motorizzati le biciclette a pedalata assistita da motore elettrico, i monopattini elettrici e i mezzi per l’ausilio degli invalidi non

classificati come veicoli, anche se asserviti da motore, e rientranti tra gli ausili medici secondo la normativa vigente.
4. I mezzi utilizzati per le attività agricole e forestali sono esclusi dai divieti del presente articolo.

Art. 6
(Sorvolo)

1. È fatto divieto di atterraggio e di sorvolo con velivoli a motore, compresi deltaplani, parapendii o altri velivoli, nonché modelli (aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni), ad eccezione dei sorvoli appositamente autorizzati dall'Ente Parco.
2. È sempre vietato il sorvolo con droni e modelli per fini ludico ricreativi.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a. i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni;
b. i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di lavori, di attività di rilevamento e ricerca, trasporti altrimenti non attuabili, attività promozionali del territorio.

Art. 7
(Escursionismo)

1. L'escursionismo e le attività alpinistiche sono consentite tranne ove espressamente vietato.
2. I sentieri segnalati come 401 e 401A che percorrono il Monte Tobbio non possono essere abbandonati per tutelare l'incolumità dei camminatori e al fine di scongiurare e limitare l'erosione già in atto.
3. Le vette dei monti e le creste non possono essere deturpati con strutture di metallo o materiali durevoli non preventivamente autorizzati dagli Enti competenti.
4. La segnalazione dei sentieri è consentita esclusivamente nell'ambito della normativa relativa alla Rete Escursionistica Regionale e a fronte di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
5. La sosta con tenda al di fuori di aree appositamente individuate e autorizzate per il campeggio è consentita da due ore prima del tramonto a tre ore dopo l'alba sopra la quota di 900 m. s.l.m. oppure nelle aree espressamente indicate nella cartografia allegata al presente Regolamento per quanto riguarda il Parco naturale della Capanne di Marcarolo. Nel territorio del Parco naturale dell'Alta Val Borbera la sosta con tenda è ovunque permessa. Il bivacco è sempre permesso purché nel rispetto dei diritti dei proprietari terrieri. Nell'apporre amache occorrerà fare in modo di non ledere la corteccia degli alberi, ponendo fra essa e la corda o la fettuccia apposita protezione; nel caso di danneggiamento dell'albero sarà comminata l'apposita sanzione. Sono sempre fatte salve le situazioni di emergenza oggettiva ed è responsabilità dell'escursionista evitare luoghi pericolosi (greti di torrenti, canaloni, ecc.).

Art. 8
(Aree attrezzate)

1. Nelle aree attrezzate, destinate al picnic e al riposo durante le escursioni, è consentita esclusivamente la sosta temporanea, vale a dire non superiore alle 6 ore.
2. Sono vietati l'accesso di mezzi motorizzati, l'installazione di tende e l'accensione di fuochi.

Art. 9
(Attività ciclistica)

1. L'attività ciclistica è consentita solo lungo le strade individuate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), comprese le strade vicinali ad uso pubblico, lungo i percorsi pedonali ed escursionistici individuati dall'Ente gestore e riportati nella cartografia allegata.
2. È vietata la pratica del down-hill bike. Nuovi percorsi ciclistici devono essere approvati

dall'Ente gestore, dando priorità a quelli già presenti e segnalati a fini escursionistici.

Art. 10
(Attività di arrampicata)

1. L'attività di arrampicata su roccia è permessa solo nelle aree individuate nella cartografia allegata al presente Regolamento.

Art. 11
(Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano al di fuori delle aree urbanizzate e della viabilità pubblica e le attività connesse al loro svolgimento sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore. Sono considerate parte delle manifestazioni anche i trasferimenti ad essi funzionali. Le competizioni ciclopodistiche non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 12
(Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)

1. È vietato il lavaggio di stoviglie e di indumenti nelle sorgenti, nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma.
2. È consentito il lavaggio di stoviglie e di indumenti nei lavatoi dei centri abitati, senza utilizzo di detersivi.
3. È vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.

Art. 13
(Introduzione di armi)

1. In deroga al divieto di cui all'art. 11, comma 3, lett. f) della L. 394/1991 e di cui all'art. 8, comma 3, lett. b) della L.R. 19/2009, in applicazione dell'art. 11, comma 4 della L. 394/1991 e dell'art. 8, comma 7) della L.R. 19/2009, il transito con armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è consentito esclusivamente:
   • lungo la S.P. AL n. 160 dal km 30+500 al km 33+700, in ragione dell'importanza del valico di confine come viabilità locale di collegamento tra le Province di Genova e Alessandria;
   • lungo la S.P. AL n. 167, dal km 0 al km 4+500, in ragione dell'utilizzo della viabilità quale unica alternativa al percorso autostradale A26;
   • lungo la S.P. AL n. 165, dal km 19+400 al km 21+600, in ragione dell'utilizzo della viabilità quale sbocco dalla S.P. AL n. 167;
   • lungo la S.P. AL n. 147, dal km 5+800 al km 16+100, in ragione dell'importanza del valico di confine come viabilità locale di collegamento tra le Province di Genova e Alessandria.
2. Il transito nell'ambito di trasferimenti per svolgere l'attività venatoria potrà avvenire solo con l'arma scarica e nel fodero.
3. Solo i soggetti nominalmente autorizzati dall'Ente gestore possono effettuare percorsi diversi da quelli indicati nel comma 1).

Art. 14
(Giochi di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate, sono fatte salve le rievocazioni storiche autorizzate dall'Ente gestore.

Art. 15
(Riprese fotografiche e video)

1. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive sono permesse. Devono però essere previamente autorizzate dall'Ente gestore le riprese professionali, a scopo commerciale o con

fini di lucro che comportino un forte impatto sul territorio perché effettuate con uno staff di più di due persone o con mezzi motorizzati, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione e in ogni caso devono essere autorizzate le riprese con droni così come previsto all'art. 6, comma 1.
2. Il fototrappolaggio deve essere autorizzato dall'Ente gestore. L'utilizzo di qualsivoglia tipo di richiamo per la fauna, acustico, olfattivo o di altro genere è vietato.
3. Le riprese con trappole fotografiche o video sono regolamentate con apposito provvedimento dell'Ente gestore (Regolamento).

Art. 16
(Introduzione di cani e di altri animali domestici)

1. È consentita l'introduzione di cani purché al guinzaglio e lungo la viabilità stradale ed escursionistica, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore. Sono esclusi da questa regola i cani utilizzati dai portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
2. Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo non è consentito introdurre cani negli specchi d'acqua dei torrenti.
3. Agli altri animali domestici da affezione deve essere impedito l'allontanamento dal conduttore.

Art. 17
(Pascolo di animali e attraversamento di mandrie)

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo e nel rispetto delle norme contenute dagli strumenti di pianificazione e di gestione previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.
2. È fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.
3. L'attraversamento di mandrie in transumanza è consentito, a esclusione delle aree o nei limiti individuati dal Piano naturalistico o dal Piano di gestione delle aree della Rete Natura 2000.
4. Le mandrie, in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste dalle norme vigenti in materia, possono essere trasportate con mezzi motorizzati verso le zone di carico e scarico, previa comunicazione all'Ente gestore.

Art. 18
(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco sono consentiti nel rispetto della normativa regionale di settore e nei limiti e quantità da questa stabiliti.

Art. 19
(Commercio ambulante)

1. Il commercio ambulante è consentito nelle forme e con le modalità previste dalle norme regionali e comunali.

Art. 20
(Cartelli pubblicitari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 663 c.p., dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., l'installazione e l'apposizione di cartelli e di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.

Art. 21

(Procedura amministrativa e contenzioso)

1. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall’art. 55, comma 5 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 22
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all’art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

Art. 23
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, ove non integrino fattispecie già disciplinate da altre norme nazionali o regionali per cui si applicano le relative sanzioni, sono punite ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera p), della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, secondo quanto ivi previsto.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento di fruizione entra in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

REGIONE PIEMONTE

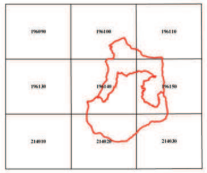
RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL BORBERA

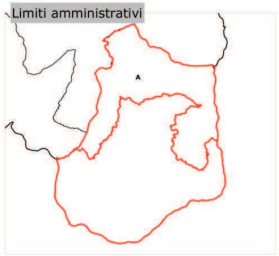
Mezzi motorizzati (art.5)



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **ALESSANDRIA**

A Comune di Carrega Ligure

Scala 1:25.000

250 0 250 500 m

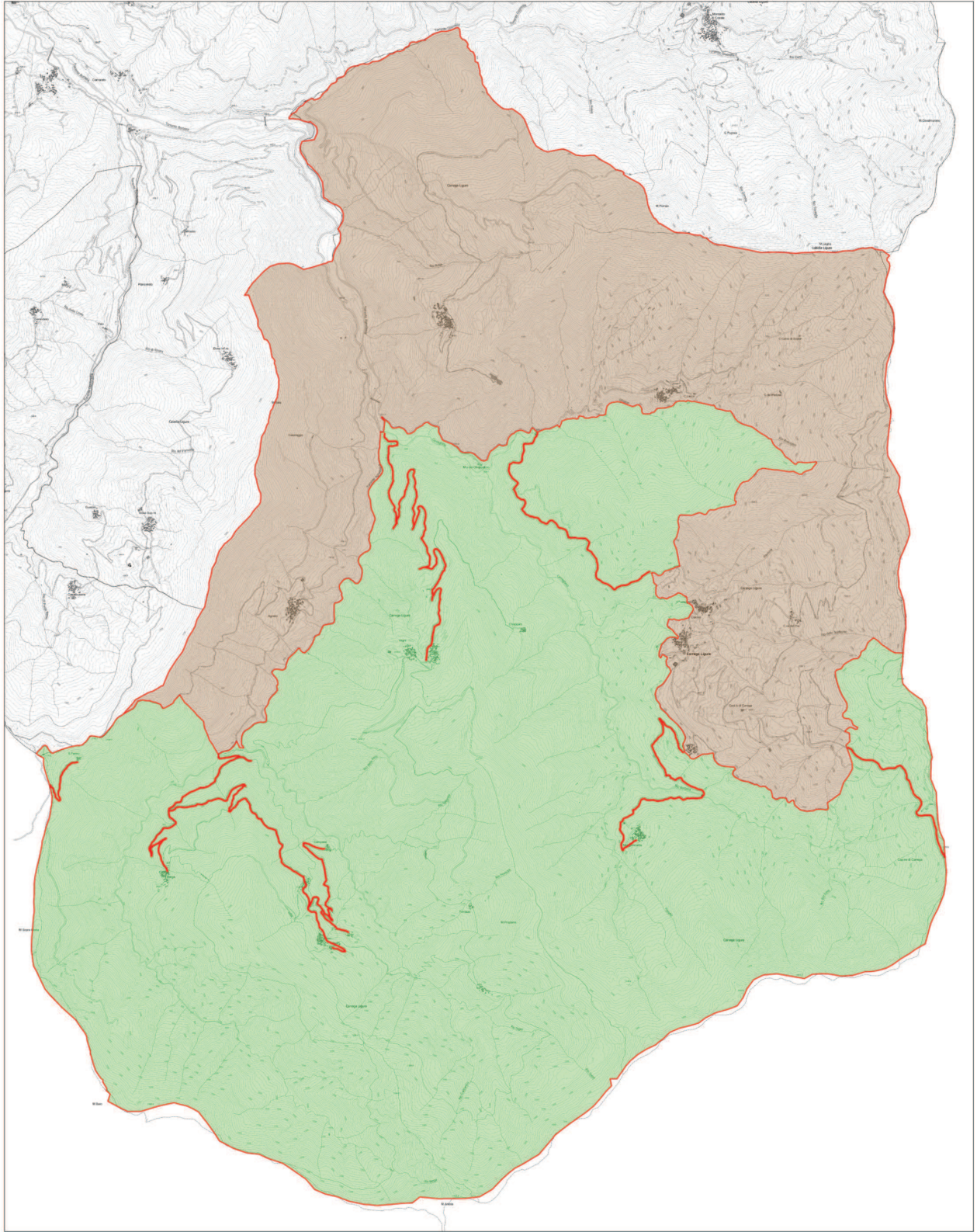
Riduzione da scala 1:10.000

Elaborazione dati cartografici a cura del Settore "Biodiversità e aree naturali"

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del csi piemonte

LEGENDA

- Strade percorribili dai mezzi motorizzati
- Parco naturale dell' Alta Val Borbera
- Area contigua



REGIONE PIEMONTE

RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE
DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

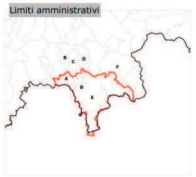
Mezzi motorizzati (art.5)



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **ALESSANDRIA**

- **A** Comune di Tagliolo Monferrato
- **B** Comune di Lerma
- **C** Comune di Casaleggio Boiro
- **D** Comune di Mornese
- **E** Comune di Bosio
- **F** Comune di Voltaggio

Scala 1:25.000

250 0 250 500 m

Riduzione da scala 1:10.000

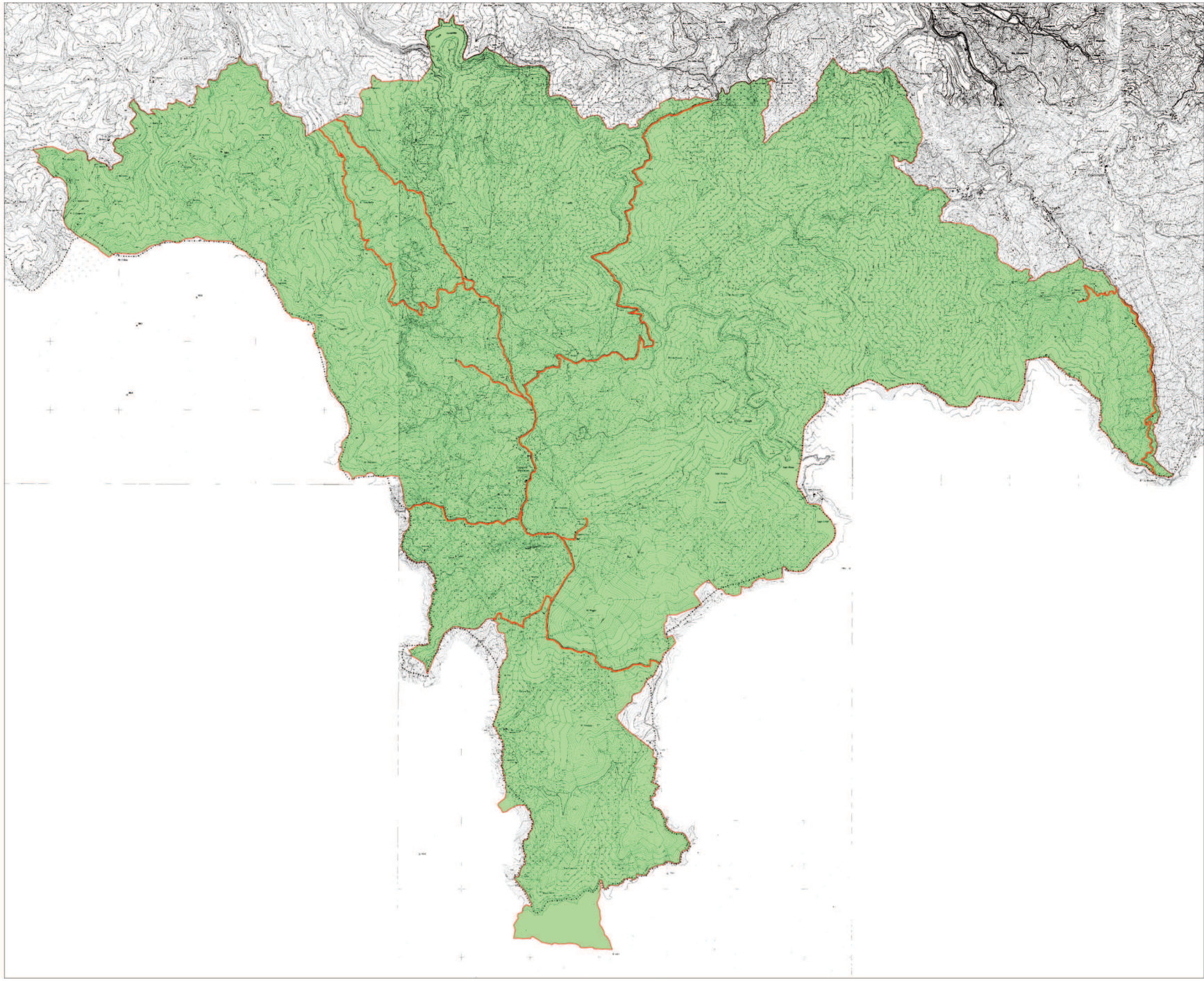
Elaborazione dati cartografici a cura dell' IPLA

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del GSI Piemonte

LEGENDA

Strade percorribili dai mezzi motorizzati

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo



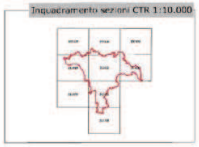
REGIONE PIEMONTE

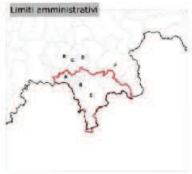
RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE
DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Escursionismo (art.7)







Scala 1:25.000

250 0 250 500 m

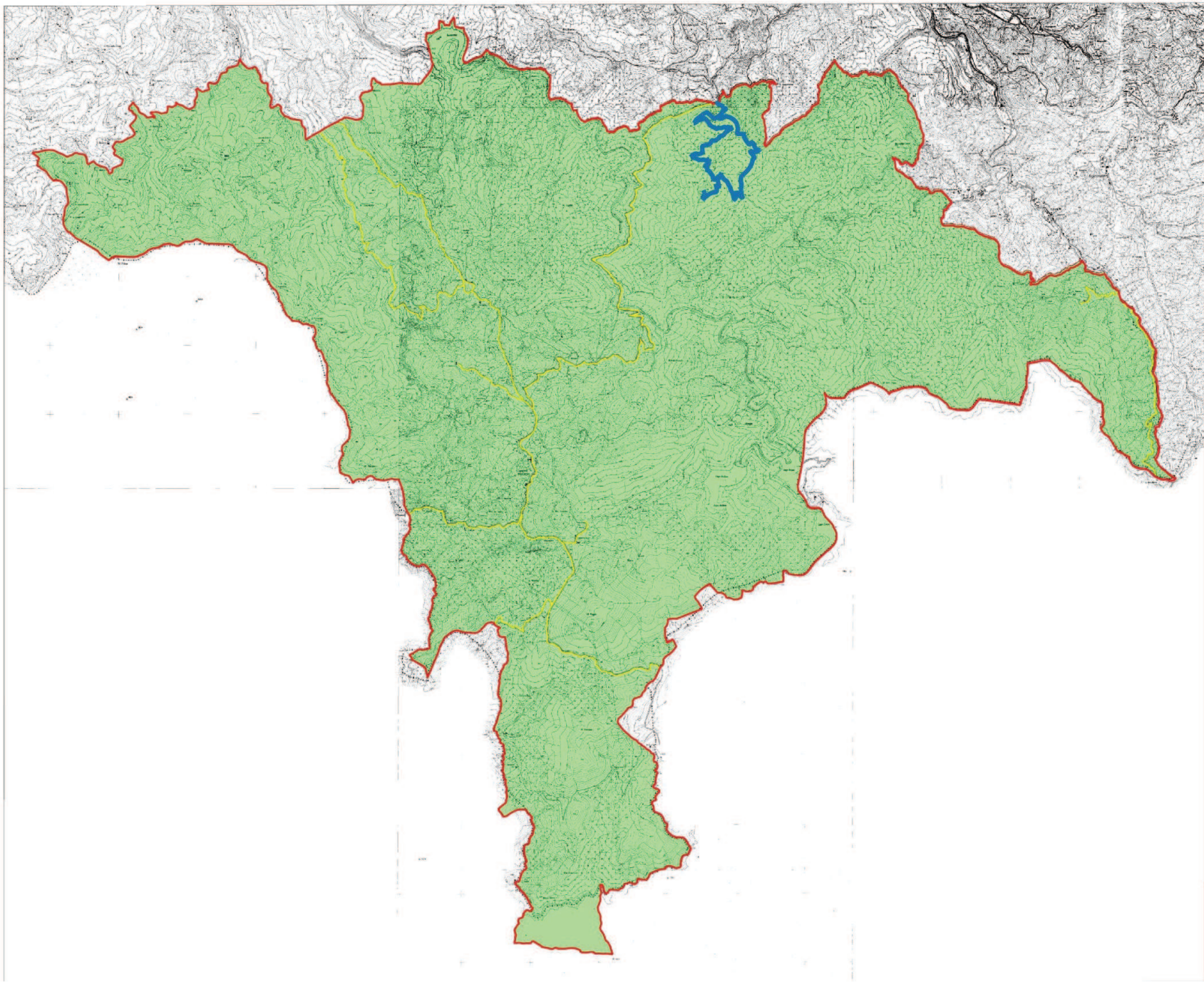
Rapporto di scala 1:40.000

Elaborazione dati cartografici a cura dell'

Realizzazione ed aggiornamento cartografico a cura del

LEGENDA

- Sentieri 401 e 401A - Monte Tobbio
- Confini Parco naturale delle Capanne di Marcarolo



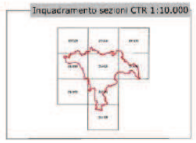
REGIONE PIEMONTE

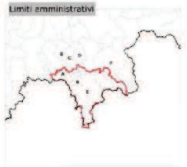
RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Escursionismo (art.7)







Provincia di **ALESSANDRIA**

A Comune di Trisobbio-Monferrato
B Comune di Lerma
C Comune di Castelletto d'Erro
D Comune di Merana
E Comune di Bosio
F Comune di Voltaggio

Scala 1:25.000

250 0 250 500 m

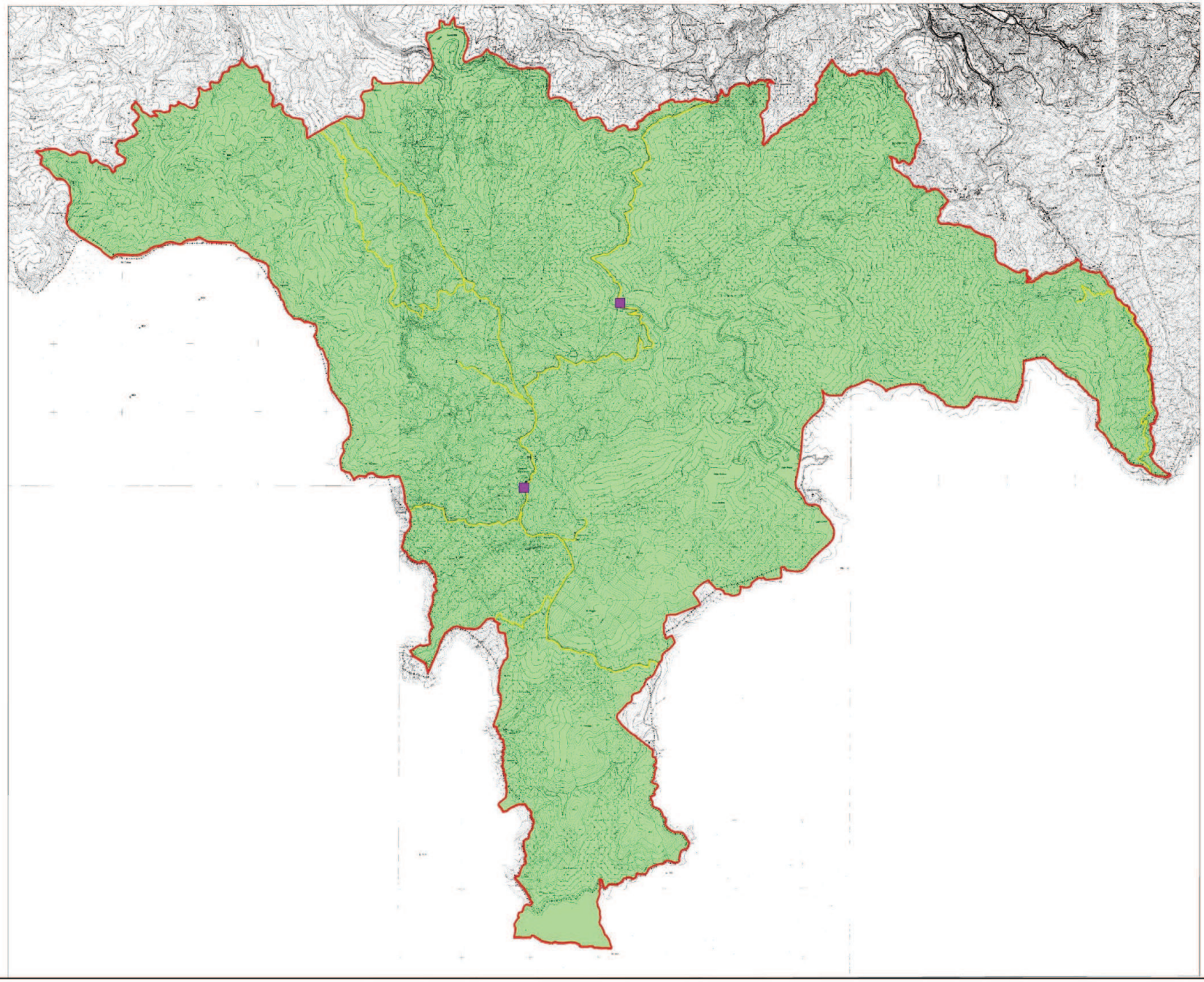
Riduzione da scala 1:10.000

Rappresentazione dati cartografici a cura dell'

Realizzazione ed aggiornamento cartografico a cura del CSI

LEGENDA

- Aree di sosta con tenda
- Confini Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

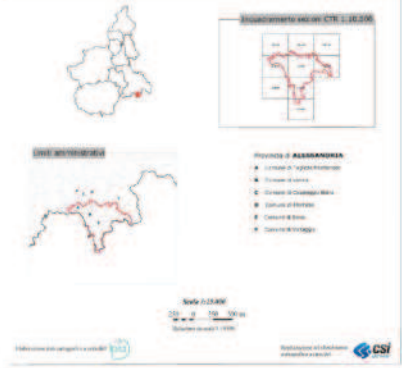


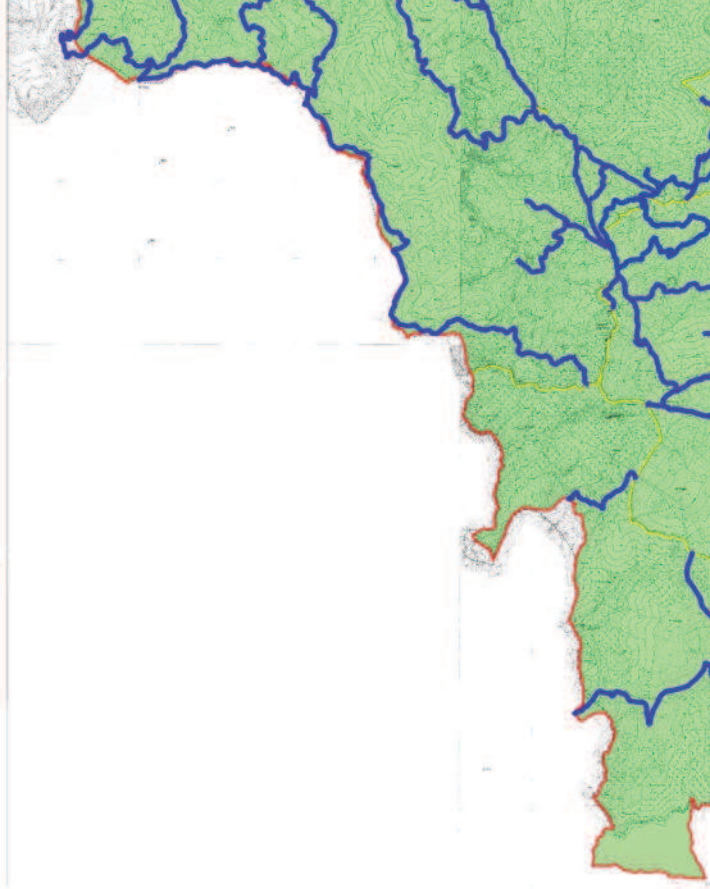
REGIONE PIEMONTE

RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

Attività ciclistica (art.9)





LEGENDA

- Percorsi pedonali ed escursionistici individuati dall'Ente gestore
- Confini Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

REGIONE PIEMONTE

RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

RISERVA NATURALE DEL NEIRONE

Attività di arrampicata (art.10)



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000



Limiti amministrativi



Provincia di **ALESSANDRIA**

A Comune di Gavi

Scala 1:5.000

100 0 100 m

Ingrandimento da scala 1:10.000

Elaborazione dati cartografici a cura dell' ipla

Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del csi piemonte

LEGENDA

- Area per attività di arrampicata
- Riserva naturale del Neirone

